

Roma, 10 luglio 2020

**A tutte le Associate  
- Loro Sedi -**

**Segnalazione**

*NEWS – Rassegna stampa*

**RASSEGNA STAMPA\_2020\_140\_S**

**OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell’Avv. Giuseppe Giangrande)”**

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Il trust italiano alla svolta blockchain: la data certa degli atti sarà via bitcoin**

Il trust in Italia investe sulla tecnologia blockchain per definire nuovi standard di sicurezza e soprattutto di immutabilità dei documenti, sia per le parti coinvolte e anche per i terzi estranei. L’associazione dei professionisti che applicano il trust nel nostro paese - non esattamente uno strumento giuridico autoctono, anche se ormai ampiamente assimilato dalla stessa giurisprudenza - ha chiuso negli scorsi giorni gli accordi tecnici per l’utilizzo della “catena” che garantisce l’inalterabilità dei dati contenuti in ogni transazione registrata in migliaia di “nodi” di comunicazione (sulla base di un modello “aperto” e “pubblico”, liberamente accessibile a chiunque possieda una connessione ad Internet, di cui è sostanzialmente l’evoluzione tecnologica). La scelta di puntare sui registri di certificazione diffusa - via Bitcoin ed Ethereum. ad oggi le due infrastrutture “pubbliche” - può davvero portare il trust in versione tricolore in un’era nuova e potenzialmente inesplorata. Perché il trust, fedele alle sue origini e a un sistema giuridico poco incline al diritto positivo, ha sin qui fondato le sue fortune reputazionali (o sfortune, secondo i punti di vista) sull’estrema flessibilità e sulla affidabilità/onorabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti. La forza, questa, ma anche il limite dell’istituto, tutto basato sulla fiducia del trustee e dove, di fatto, la datazione dei documenti è affidata alla deontologia del professionista e /o ai servizi del Trust service provider. Con la blockchain, invece, il libro degli eventi del trust - dove vengono annotati tutti i fatti di gestione, a cominciare per esempio dalla sostituzione del guardiano -vengono cristallizzati una volta e per sempre con una data certa, immodificabile e opponibile a terzi. Ogni transazione processata via Bitcoin/Ethereum, le due principali blockchain aperte e pubbliche, rende economicamente immodificabile i dati in essa registrati, certificandone la provenienza e la data. «Il fatto che applichiamo una tecnologia aperta, pubblica, distribuita nella rete e worldwide - dice l’avvocato Massimo Giuliano, che ha curato la transizione “tech” dei servizi del Trust in Italia - rende l’hash degli atti in essa registrati non manomissibili e, praticamente, opponibili anche all’estero, a cominciare ovviamente dalla area Ue, a San Marino fino agli Usa dove molti Stati hanno già legiferato, riconoscendo le registrazioni digitali effettuate attraverso la tecnologia blockchain e sdoganato la certificazione crittografata diffusa». L’Italia peraltro è stato tra i primi paesi dell’area comunitaria a disciplinare l’utilizzo delle tecnologie distribuite e degli smart contract, anche se la norma (articolo 8-ter del decreto

semplificazione n° 135/2018, convertito nella legge 12/2019) non ha ancora visto nascere le linee guida dell’Agenzia digitale italiana, tuttora in consultazione pubblica. Il termine della consultazione cade il prossimo 20 luglio con le osservazioni degli stakeholder - scrive il Mise - che saranno valutate dagli esperti per l’elaborazione della proposta finale della strategia blockchain. Nelle more il Regolamento eIDAS sulla firma elettronica dei documenti digitali non nega gli effetti giuridici alle firme “dematerializzate” (e quindi anche alla certificazione blockchain) tuttavia ne rimette l’apprezzamento ai fini probatori al giudice.

Fonte: Alessandro Galimberti, *Il trust italiano alla svolta blockchain: la data certa degli atti sarà via bitcoin*, in *Il Sole 24Ore*, 29 giugno 2020.

## ➤ **Riclassamento via Docfa con motivazione rafforzata**

La giurisprudenza di legittimità torna a pronunciarsi sull’obbligo di motivazione delle procedure di riclassamento. E questa volta lo fa in contrasto con i precedenti giurisprudenziali. Secondo la Suprema Corte l’iter con Docfa prevedendo la collaborazione del contribuente, non necessita di ulteriori approfondimenti obbligatori invece nel caso si proceda su iniziativa dell’ufficio. L’attribuzione della rendita catastale attraverso la procedura Docfa si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell’ufficio, ai sensi del comma 335 dell’art. 1 della legge 211/2004, in quanto nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, nel caso in cui gli elementi di fatto indicati dal contribuente non vengano disattesi dall’ufficio e l’eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni. Nel secondo caso, al contrario, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta a evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione. A tale conclusione è giunta la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 8722/2020. In merito alla decisione della Suprema Corte si ritiene interessante evidenziare che, relativamente alla motivazione degli atti attributivi della rendita catastale, è da registrarsi un contrasto giurisprudenziale. L’attuale giurisprudenza di legittimità impone agli Uffici di argomentare compiutamente qualsiasi atto di riclassamento catastale emesso, anche quelli afferenti i fabbricati accatastati nella categoria “D”, per i quali il classamento è proposto attraverso il sistema Docfa. La presenza di una dettagliata e specifica motivazione rappresenta un requisito essenziale dell’atto amministrativo in quanto tale, indipendentemente dalle circostanze ascrivibili alle casistiche particolari. Essa deve, poi, essere presente nell’atto sin dalla sua origine poiché, qualora risulti assente o incompleta, all’ufficio è negata la possibilità di integrarla in un secondo momento, ovvero nel prosieguo del processo tributario. Quanto appena descritto è finalizzato a garantire il contribuente, che non partecipando al riclassamento, deve avere garantita la possibilità «di conoscerne i presupposti, di valutare l’opportunità di farvi o meno acquiescenza e di approntare le proprie difese con piena cognizione di causa, nonché per impedire all’Amministrazione, nel quadro di un rapporto di leale collaborazione, di addurre in un eventuale successivo contenzioso ragioni diverse rispetto a quelle enunciate»

Fonte: Roberto Bianchi e Luca Procopio, *Riclassamento via Docfa con motivazione rafforzata*, in *Il Sole 24Ore*, 16 giugno 2020.

## ➤ Ue, scambio informazioni fiscali: proroga semestrale ma l'efficacia resta retroattiva

Differito di sei mesi lo scambio di informazioni nel settore fiscale dell'Unione europea. I dati relativi ai conti finanziari di cui i beneficiari sono residenti fiscali in un altro Stato membro e gli accordi sulla pianificazione fiscale transfrontaliera, per esempio, potranno essere comunicati in autunno. La decisione è del Consiglio europeo, che ha adottato un emendamento alla Direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (Dac). L'obiettivo è di far fronte al lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19, che ha comportato un blocco totale delle attività non solo dei consulenti fiscali, ma anche delle autorità e degli istituti finanziari, per questo impossibilitati a compiere le segnalazioni obbligatorie. A seconda dell'evoluzione dell'epidemia, la direttiva modificata offre anche la possibilità per il Consiglio, a condizioni rigorose, di prorogare il periodo di differimento una volta, per un massimo di altri tre mesi. Tuttavia, tutte le informazioni pertinenti dovranno essere comunicate e scambiate dalle autorità fiscali entro i termini differiti. Non si tratta dell'unica novità. Gli Stati dell'Unione europea hanno raggiunto un accordo preliminare sul rinvio di sei mesi dell'applicazione del regime Iva applicabile alle società on-line, a decorrere dal primo luglio 2021, anziché dal primo gennaio 2021. Il rinvio dovrebbe essere formalmente adottato dal Consiglio, senza ulteriori discussioni, una volta che il testo sarà stato sottoposto a revisione giuridica e linguistica. Ma entriamo nel merito dell'emendamento adottato. Siamo nell'ambito di quella che viene chiamata dagli operatori professionali fiscali la direttiva Dac 6 (Directive on Administrative Co-operation) ovvero il più alto stadio di compliance fiscale europea più rigoroso dall'Action 12 dal Progetto Beps, dell'Ocse, che contiene delle raccomandazioni relative alla progettazione di regole di divulgazione obbligatoria per i piani di pianificazione fiscale aggressivi anche attraverso accordi elusivi e strutture societarie c.d. opache. La necessità di una proroga era stata già segnalata dalle associazioni di categoria e da diversi operatori del settore che avevano evidenziato l'eccezionalità del momento e dei particolari sforzi già richiesti agli intermediari per aiutare le imprese a far fronte alla crisi economica anche per evitare una procedura di infrazione europea. Il Consiglio ha pertanto deciso di dare agli Stati Membri la facoltà di rinviare l'entrata in vigore di alcuni termini per il deposito e lo scambio di informazioni ai sensi della direttiva sulla cooperazione amministrativa (Dac). Sulla base della proposta, tutti gli Stati membri Ue avranno pertanto sei mesi supplementari per scambiare informazioni sui conti finanziari i cui beneficiari sono residenti fiscali in un altro Stato membro. Analogamente, gli Stati membri avranno sei mesi supplementari per scambiare informazioni su alcuni accordi di pianificazione fiscale transfrontaliera. L'emendamento andrà ad incidere anche sullo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni finanziarie Ue (Dac 2) poiché agli Stati è concessa una proroga di tre mesi pertanto potranno inviare i dati a dicembre anziché a settembre. Il Consiglio ha inoltre previsto la possibilità di prorogare il periodo di differimento una volta, per un massimo di altri tre mesi qualora l'evoluzione della pandemia di Coronavirus non si risolva ovvero si aggravi. I rinvii concessi agli Stati Ue andranno però ad incidere solamente sulle scadenze degli obblighi di notifica e comunicazione. Pertanto per tutti gli operatori interessati dalla normativa che coincidono con tutti i soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio Ue l'inizio dell'applicazione della cosiddetta Dac 6 rimarrà retroattiva e solo le disposizioni di notifica e comunicazione potranno essere comunicate entro la scadenza del

rinvio, ma l'obbligo rimane anche per le operazioni pregresse. Infatti, gli intermediari ed i contribuenti ed i professionisti obbligati alla comunicazione delle operazioni fiscali sospette dovranno comunque trasmettere all'agenzia delle Entrate, in un'unica soluzione, tutte le informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri implementati tra il 25 giugno 2018 e il 1° luglio 2020, anche se con le proroghe concesse. Spetterà sempre agli Stati membri recepire la normativa e la relativa facoltà di proroga. Per quanto riguarda l'Italia è scaduto l'11 Marzo scorso in piena emergenza Covid-19 il termine per le Commissioni Parlamentari per esprimere il parere sulla Schema di decreto legislativo che recepisce la normativa Europea ma con questo emendamento approvato dal Consiglio Ue il testo attuale necessariamente sarà oggetto di modifiche.

Fonte: Ivan Ciammarusti e Valerio Vallefucio, *Ue, scambio informazioni fiscali: proroga semestrale ma l'efficacia resta retroattiva*, in Il Sole 24Ore, 24 giugno 2020.

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/ci